



# CITTÀ DI CIRIÉ

## Provincia di Torino

### Servizio Patrimonio

### Ordinanza n. 88 del 19/06/2018

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA COMMEMORATIVA DENOMINATA "FESTA ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA CARABINIERI".**

#### Il Responsabile del Servizio Patrimonio

Vista la richiesta del 09/04/2018 pervenuta al protocollo n. 15425/18.

Vista la successiva corrispondenza tra l'Ufficio Manifestazioni e l'organizzatore.

Ritenuto, al fine di tutelare il patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico ed al fine di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, di dover dare corso al presente provvedimento per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "Festa per anniversario Fondazione Arma Carabinieri" in data 24/06/2018.

Rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale mirati a consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione.

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Considerato che si tratta di un'esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. relativo alle norme sulla Disciplina della circolazione stradale.

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il Decreto del Sindaco n.9 del 30/03/2018 con il quale sono state confermate al Responsabile del Servizio Patrimonio le funzioni di cui all'art. 23 del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" sino al 31/12/2018.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione stradale:

	<b>Giorno ed orario</b>	<b>Località</b>	<b>Disciplina temporanea della circolazione</b>
--	-------------------------	-----------------	---

A)	<p align="center"><b>Domenica 24 Giugno 2018</b></p> <p align="center"><b>dalle 9.00 alle 13.00</b></p>	<p>➤ <b>Piazza Castello – Lato Nord</b></p>	<p align="center"><b><u>Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata</u></b></p>
B)	<p align="center"><b>Domenica 24 Giugno 2018</b></p> <p align="center"><b>dalle 9.00 a fine delle esigenze</b></p>	<p>➤ <b>Corso Nazioni Unite</b> (nel tratto stradale compreso tra P.zza Castello e Via Paolo Braccini)</p> <p>➤ <b>Via Braccini</b></p> <p>➤ <b>Via Lanzo</b> (nel tratto stradale compreso tra Via Paolo Braccini e il n. civico 8)</p> <p>➤ <b>Via Roma</b> (nel tratto stradale compreso tra Via Paolo Braccini e C.so Martiri della Libertà)</p>	<p align="center"><b><u>Istituzione temporanea del divieto di transito</u></b> (eccetto veicoli a servizio del corteo commemorativo)</p>

DISPONE CHE

l'organizzatore provveda alla temporanea istituzione dei divieti di transito ed al perentorio presidio delle intersezioni stradali mediante personale proprio o personale terzo adeguatamente formato ed istruito allo scopo.

1. Manda a dar notizia al pubblico mediante apposizione dei prescritti cartelli stradali
2. Dovrà essere garantito nelle vie interessate dalla presente Ordinanza l'accesso dei veicoli dei residenti in emergenza e il transito dei mezzi di soccorso e forze dell'ordine.
3. Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-Line, nonché nei consueti modi di diffusione.
4. Il personale di Polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.
5. A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
7. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandro BRIA BARET, Responsabile del Servizio Patrimonio.

8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento;

Il Responsabile  
BRIA BARET ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.